



! 2295-14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONI UNITE CIVILI

REG. GIUR. UFF.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 3067/2013

Dott. [REDACTED] - Primo Pres.te f.f. - Cron. 2295
Dott. [REDACTED] - Presidente Sezione - Rep. /
Dott. [REDACTED] - Presidente Sezione - Ud. 17/12/2013
Dott. [REDACTED] - Consigliere - CC
Dott. [REDACTED] - Consigliere -
Dott. [REDACTED] - Consigliere -
Dott. [REDACTED] - Consigliere -
Dott. [REDACTED] - Rel. Consigliere -
Dott. [REDACTED] - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 3067-2013 per regolamento di giurisdizione
d'ufficio proposto dalla:

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO con
ordinanza n. 31/40/2012 depositata il 13/02/2012 nella
causa tra:

2013

688

[REDACTED]

- ricorrente non costituitosi in questa fase -

contro

COMUNE DI MELEGNANO;

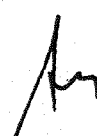
- resistente non costituitosi in questa fase -

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. [REDACTED]

[REDACTED];

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. [REDACTED], il quale chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, accolga il ricorso e dichiarare la giurisdizione del giudice di pace di Lodi a decidere della domanda proposta da [REDACTED]

[REDACTED]





Premesso:

- che [redacted] impugnò, davanti al Giudice di pace di Lodi, cartella di pagamento di importo preteso dal Comune di Melegnano a titolo di contributo di refezione scolastica per l'anno 2006 relativo alla nipote minore [redacted];

- che l'istante sosteneva di non essere tenuto al pagamento, giacché non era affidatario della minore, affidata, invece, al sindaco di Melegnano;

- che, avendo il Giudice di pace, declinato la giurisdizione, affermando quella della Giudice tributario, il ricorrente riassunse la causa davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano;

rilevato:

- che, con ordinanza 16.1.2012 comunicata alle parti, detta Commissione, sottolineando la natura extratributaria del credito portato dalla cartella, ha proposto regolamento di giurisdizione d'ufficio ai sensi degli artt. 59 l. 69/2009 e agli artt. 45 e 47, comma 4, c.p.c.;

- che le parti del giudizio di merito non risultano, in questa sede, costituite;

- che il P.M., in persona del Sostituto procuratore generale dott. [redacted], ha, con requisitoria scritta, richiesto la declaratoria della giurisdizione



del Giudice ordinario;

osservato:

- che, secondo consolidata giurisprudenza di queste Sezioni unite, la controversia relativa al pagamento del corrispettivo dovuto per la fruizione del pubblico servizio di mensa scolastica, non attenendo al pagamento di un'imposta e nemmeno di una tassa, non rientra nella giurisdizione del giudice tributario;

- che la giurisprudenza di queste Sezioni unite ha, peraltro, puntualizzato che, in tema di corrispettivo dovuto per la fruizione di un pubblico servizio (quale, in particolare, quello di mensa scolastica), la posizione del privato - mentre è di interesse legittimo (suscettibile di tutela solo presso il giudice amministrativo) rispetto al provvedimento generale di determinazione della tariffa - assume la consistenza del diritto soggettivo, tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, per quanto concerne l'accertamento dell'inesistenza del potere dell'ente di pretendere la prestazione pecuniaria, in assoluto o in un determinato ammontare, giacché, in tal caso, vengono in contestazione diritti ed obblighi di fonte contrattuale privata ed il giudice ordinario ben può verificare incidentalmente la legittimità e l'efficacia dei provvedimenti dell'autorità amministrativa



determinativi o modificativi della tariffa (cfr. Cass. 6074/07, 25520/06, 9538/05, 5412/04, 13030/91);

considerato:

- che, pertanto, la controversia deve ritenersi rientrare nella competenza giurisdizionale del Giudice ordinario;

ritenuto:

- che va, conseguentemente, pronunciata la correlativa declaratoria;

- che, vertendosi in tema di regolamento proposto di ufficio ed in assenza di costituzione di entrambe le parti, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, decidendo a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario, davanti al quale rimette le parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2013.

Il presidente

Fabrizio Maria Luvato

fu

~~IL CANCELLIERE~~

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 03 FEB 2014
~~IL CANCELLIERE~~